

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI FIUGGI E ACUTO

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____ nella residenza municipale del Comune di _____ con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

- Fiuggi, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in, n. __, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____, esecutiva;
- Acuto, in persona del Sindaco pro-tempore Augusto Agostini, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Via G. Germini, n. 1 il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____, esecutiva;

Premesso:

- che la Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, N. 65, prevede, all'art. 1, che i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che la Legge Regionale 13 gennaio 2005, n. 1, fra l'altro, all'art. 9 promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia Locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale;
- che l'art. 14, commi 28-29-30 e 31 del D.L. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, così come modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011), espressamente recita:

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole" ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009.

- che l'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., (T.U.O.E.L.) all'art. 30 disciplina l'istituto della convenzione;
- che la popolazione dei Comuni di Fiuggi e Acuto supera il citato limite demografico minimo di 10.000 abitanti;

Considerato che le amministrazioni comunali di Fiuggi e Acuto, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui al predetto articolo 14, comma 28 e segg. Del D.L. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, così come modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011), convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Finalità

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in modo coordinato il servizio di polizia municipale, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti anche attraverso una specifica specializzazione del personale. Viene pertanto costituito il Corpo Unico sovracomunale di polizia municipale formato dagli agenti già appartenenti ai servizi di polizia municipale dei comuni di Fiuggi ed Acuto. Lo stesso assumerà la denominazione di: "CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FIUGGI ED ACUTO" Per la realizzazione delle suddette finalità il Corpo s'impegna ad attuare ogni forma di collaborazione occasionale e permanente con i Corpi statali e provinciali preposti alla vigilanza, alla sicurezza ed al mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare il Corpo di polizia municipale mantiene costante collaborazione e coordinamento con l'attività dei Comandi Carabinieri con sede nel territorio dell'Associazione.

Articolo 3

Ambito territoriale

L'ambito territoriale per la gestione associata del servizio di polizia municipale è individuato nel territorio dei Comuni di Fiuggi ed Acuto

Articolo 4

Organizzazione

Il Sindaco è autorità di polizia locale nel proprio comune.

La Conferenza dei Sindaci del Corpo elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati dal Comandante. Il Sindaco è sostituito dall'Assessore delegato competente in materia di vigilanza, in caso di non coincidenza.

Il Comandante del Corpo specifica gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dell'Associazione, dando comunicazione settimanale al personale di polizia municipale.

Il Comandante esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge ed è responsabile verso i Sindaci in ordine all'impiego tecnico operativo ed all'addestramento del personale, nonché alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche. È attribuita al Comandante la responsabilità e la direzione del Corpo di polizia municipale, nonché ogni aspetto relativo alla gestione del personale compresa l'adozione dei provvedimenti disciplinari. In particolare è attribuita al medesimo la gestione tecnica ed amministrativa del servizio e del Corpo, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi. La programmazione dei servizi delle attività dovrà essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei comuni associati.

Articolo 5

Comune capofila

Comune capofila per la gestione in forma associata è il Comune di Fiuggi. Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle risorse umane, delle strutture e dei mezzi, il personale della polizia municipale dei comuni di Fiuggi ed Acuto viene assegnato al Corpo di polizia municipale associato. Il personale della polizia municipale mantiene il rapporto organico e di dipendenza con il comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è in capo all'Associazione, con le modalità della presente convenzione. Il Comune di Fiuggi si fa carico dell'espletamento delle eventuali

procedure concorsuali. Il Comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile di servizio unico per i comuni associati e svolge le corrispondenti funzioni assegnate dalle leggi in materia. Il Comune di Fiuggi assicura le prestazioni amministrative del Corpo con proprio personale.

Articolo 6

Attività

Gli atti relativi alle operazioni compiute dal personale di Polizia Locale sono formalizzati come atti dei Comuni di Fiuggi e di Acuto per i territori di rispettiva competenza, e come tali hanno efficacia sul territorio interessato dall'atto di convenzione.

La sede di lavoro viene individuata nei locali a disposizione della Polizia Locale del Comune di Fiuggi. Nei locali a disposizione della Polizia Locale del Comune di Acuto è previsto un distacco con funzioni da definire in sede di conferenza dei sindaci.

Al fine di garantire il complesso delle conoscenze professionali, il rapporto con la cittadinanza ed il coordinamento con le Amministrazioni dei comuni convenzionati, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia del funzionamento degli uffici territoriali esistenti. Il Regolamento disciplinerà, assunti i principi di funzionalità, economicità e razionalizzazione delle risorse, le modalità anche temporali di utilizzo di dette strutture.

La predisposizione dei servizi è informata ad un criterio di diretta proporzionalità, alla disponibilità del personale data dalle singole amministrazioni, fatta salva l'esigenza di fornire un servizio adeguato alle necessità emergenti, nonché di garantire continuità ed efficienza all'intera attività.

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione provvede il Comune di Fiuggi sentito il Comune di Acuto.

Articolo 7

Dotazione organica

Si prevedono in sede di prima applicazione i seguenti dipendenti.... con indicazione della categoria e del profilo; il personale operante mantiene a tal fine tutte le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e regolamenti o con provvedimenti delle autorità competenti. Relativamente al porto d'arma di cui all'art. 5, comma 5 della legge 65/1986, il personale della polizia municipale dovrà attenersi allo specifico regolamento del comune di origine; se dotato di assegnazione della stessa in via continuativa il relativo provvedimento si intende esteso al territorio della Associazione. Sarà compito delle rispettive amministrazioni omogeneizzare i propri regolamenti.

Articolo 8

Dotazione tecnica

Le attrezzature ed i veicoli in dotazione ai comuni aderenti alla Associazione, al momento della costituzione del Corpo, rimangono di proprietà degli stessi. Rimangono di proprietà dei comuni di appartenenza le attrezzature acquisite singolarmente successivamente alla costituzione del Corpo. Le relative spese di gestione degli automezzi (carburante, bollo, assicurazione e manutenzione) saranno a carico del Comune di appartenenza. Il Comando del Corpo provvede ad inventariare la dotazione tecnica del servizio associato.

Articolo 9

Oneri finanziari

Al Comandante del Corpo, formalmente nominato ed individuato dal Sindaco del Comune capofila con proprio decreto, sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato determinata dalla Conferenza dei Sindaci ed indicata nel decreto medesimo. La valutazione del Responsabile del Servizio verrà effettuata dal Sindaco del Comune di Fiuggi, nel rispetto dei criteri nello stesso vigenti, sentito il Sindaco del Comune di Acuto. La valutazione del personale dipendente appartenente al Corpo verrà effettuata dal Comandante, Responsabile del Servizio. Lo sviluppo di carriera del personale, i compensi incentivanti la produttività, le ore di lavoro straordinario, le eventuali indennità (turno, disagio, reperibilità) saranno attribuiti alla gestione diretta del Corpo con possibilità di utilizzare, ove possibile, gli introiti contravvenzionali per il

finanziamento delle suddette voci, fermo restando l'impegno di provvedere all'uniformità delle prestazioni, onde evitare disparità di trattamento. Il Comandante provvede a comunicare mensilmente al Comune di Fiuggi e di Acuto gli elementi ed i documenti relativi al trattamento accessorio di ogni appartenente al Corpo, per l'inclusione nella retribuzione mensile, gestita ed organizzata dal Servizio personale di ogni Comune per i propri dipendenti.

Articolo 10

Riparto delle spese per attrezzature tecniche comuni e dotazioni accessorie

Ogni Amministrazione fa fronte per quota all'acquisto delle attrezzature e delle dotazioni accessorie che si renderanno necessarie per l'allestimento e l'ordinario funzionamento del servizio unificato.

Per le spese di funzionamento dell'ufficio unico, la quota per ogni Comune convenzionato sarà rapportata al volume di attività prevista, convenzionalmente in _____ per il Comune di Fiuggi e _____ per il Comune di Acuto, salva dettagliata rendicontazione a consuntivo.

A tal fine, ogni anno, il Responsabile presenta, in tempo utile per la predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione, un piano economico di spesa per il funzionamento dei servizi svolti in forma associata.

I Comuni convenzionati si impegnano a concordare preventivamente quegli interventi ritenuti rilevanti ai fini della gestione associata del servizio.

Se approvato, il conto economico del piano viene inserito, insieme alle relative risorse, per l'intero nel bilancio di previsione del Comune capofila, che si attiverà per la spesa ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi.

Il Comune di Acuto si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune di Fiuggi, in quanto capofila, secondo le seguenti scadenze:

- a) il 50% entro il 30 novembre dell'anno in corso;
- b) il 50% a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 11

Riparto dei proventi

I proventi delle sanzioni per la violazione al Codice della Strada o per violazioni di altre leggi o regolamenti, spettano al Comune sul cui territorio si è svolta l'attività di accertamento.

La gestione unificata, anche informatica, dell'attività amministrativa e contabile conseguente o meno all'attività di accertamento si conforma al principio di autonomia dei singoli Comuni.

Le entrate diverse a seguito di rilascio atti, sopralluoghi o perizie richiesti, sono disciplinate secondo quanto disposto dal Comune capofila.

Articolo 12

Regolamento attuativo

Entro il 30 giugno 2012 i singoli Comuni adottano il Regolamento attuativo della presente convenzione.

A tal fine, entro il 30 aprile, il Responsabile presenta alla Conferenza dei Sindaci una articolata proposta di Regolamento che dovrà tra l'altro disciplinare:

- a) l'eventuale riorganizzazione funzionale del personale assegnato alle sue dipendenze, nel rispetto degli inquadramenti di categoria di cui ai vigenti CCNL ed alle funzioni ad essi afferenti;
- b) l'organizzazione della struttura e degli uffici, nonché le modalità circa il loro funzionamento;
- d) modalità operative per lo svolgimento dei servizi;
- e) funzioni e competenze.

Articolo 13

Durata

La presente convenzione ha durata quinquennale dal..... al..... e potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata con provvedimento consiliare. Ogni comune può recedere dalla convenzione con deliberazione consiliare efficace dal sesto mese successivo all'adozione.

Articolo 14

Norme finali

Per quanto non espressamente specificato, i rapporti convenzionali e l'organizzazione del servizio associato è disciplinato dalle vigenti norme in materia di vigilanza municipale.

.....